



Prot. Pg/2021/581619

del 28/07/2021

Alla Direzione Generale
anche per la trasmissione alle Aree

Alle Aree
anche per la trasmissione ai Servizi

Ai Dipartimenti
anche per la trasmissione ai Servizi

Alle Municipalità
anche per la trasmissione ai Servizi

e p.c Al Sindaco

Agli Assessori

Oggetto: Forme di mecenatismo in materia di beni culturali.
Applicazione dell'art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Nel corso del presente anno è stato registrato un sensibile incremento di proposte di mecenatismo su beni culturali di proprietà comunale, avanzate mediante presentazione, soprattutto da parte di Associazioni e Fondazioni operanti nel settore culturale, di progetti di restauro o di manutenzione o di realizzazione di specifiche opere per la loro protezione (recinzioni vetrine, ecc.), da eseguire a loro cura e spese e senza oneri per l'Ente.

Considerato che tali proposte si presentano con contenuti differenti e riguardano diverse tipologie di beni mobili ed immobili comunali, si ritiene opportuno, al fine di assicurare omogeneità all'azione amministrativa condotta dai vari settori dell'Amministrazione, dettare alcuni indirizzi procedurali, che tengono anche conto delle considerazioni svolte dall'Avvocatura comunale in ordine a specifiche forme di partenariato attivate nel recente passato.



Si precisa che le indicazioni riportate di seguito intendono riferirsi ai soli interventi insistenti su beni culturali proposti per puro spirito di liberalità dai privati ed in assenza, quindi, di qualsivoglia forma di corrispettivo e di ritorno di immagine per i mecenati stessi e per la ditta esecutrice. In tutti gli altri casi, resta ovviamente ferma, a seconda delle caratteristiche dei rapporti da instaurare per la realizzazione dei progetti, l'applicazione delle norme rispettivamente vigenti in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi, di sponsorizzazione o di concessione di servizi.

Fatte salve le disposizioni civilistiche in materia di donazioni, le forme di mecenatismo possono essere ricondotte, ai fini procedurali, nell'ambito di applicazione dell'art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (rubricato "*Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato*") in cui si prevede che "*Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*" Il richiamo al comma 1, operato in tale norma riguardo alle procedure di individuazione, ne determina la lettura in combinato disposto con l'art. 19 del D. Lgs. 50/2016, recante norme in materia di contratti di sponsorizzazione, nel quale, al comma 1, si dispone che "*l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente*



il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.” E' di interesse, sebbene non detti disposizioni in materia di procedure di individuazione dei partner privati, anche il successivo comma 2, in cui si stabilisce che “Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.”.

In un'ottica di evidenza pubblica, volta ad acquisire la migliore proposta possibile, si ritiene che, sebbene la procedura di cui all'art. 19 sia riferita ai contratti di importo superiore a € 40.000,00, le modalità di attivazione delle forme di partenariato descritte dall'art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in materia di beni immobili siano idonee ad orientare l'azione amministrativa a prescindere dall'importo degli interventi proposti ed anche in caso di interventi riguardanti beni mobili a valenza culturale (statue, quadri, ecc..).

Fatti salvi gli interventi di liberalità proposti in adesione a specifici avvisi pubblici (che dovrebbero dettarne anche la procedura), si ritiene di dover suggerire le fasi procedurali da seguire in caso di ricezione di proposte di iniziativa privata:

1. pubblicazione di un avviso pubblico ai fini dell'acquisizione di eventuali ulteriori proposte da parte di altri soggetti interessati a realizzare il medesimo progetto (ferma restando la possibilità di proporvi migliorie);
2. valutazione comparativa di tutte le proposte pervenute;
3. selezione della proposta ritenuta più idonea a perseguire l'interesse pubblico, anche in termini di vantaggiosità per l'Ente e per la Città;



4. verifica, a cura degli uffici competenti - ivi inclusi quelli eventualmente tenuti ad esprimere pareri in ordine ad alcuni specifici aspetti di natura tecnica - della fattibilità tecnica della proposta di mecenatismo presentata all'Amministrazione;
5. sottoposizione del progetto alla competente Soprintendenza ai fini della sua approvazione nei casi in cui la normativa lo richieda; in proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis, del D. Lgs. 42/2004 (da leggersi in combinato disposto con il citato art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016), *“la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.”*
6. approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto redatto dal privato proponente, con contestuale emanazione di indirizzi per la redazione di appositi accordi volto a regolare, in particolare, i rapporti con i soggetti proponenti, i rispettivi profili di responsabilità, le modalità di esecuzione degli interventi, il controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sulle ditte esecutrici e della loro qualificazione, nonché, infine, il monitoraggio nella fase di realizzazione;
7. redazione e sottoscrizione di specifico accordo col soggetto privato.

Considerato che il mecenatismo culturale è suscettibile di generare, comunque, un ritorno di immagine, per quanto sfumato, a favore dei mecenati e delle ditte esecutrici degli interventi, appare, tuttavia, opportuno ribadire che l'esclusione di qualsiasi ritorno pubblicitario è imprescindibile per l'attivazione di forme di partenariato ex art. 151, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Non resta esclusa, comunque, la possibilità di prevedere forme di ringraziamento che includano nome e ragione sociale dei soggetti intervenuti (apposizione di targhe, di didascalie, ecc.), purché non vi sia raffigurazione di loghi,



atteso che questi consentono l'immediata associazione dei soggetti con le attività di natura economica e commerciale eventualmente svolte dagli stessi.

Si ricorda, infine, che, qualora la proposta formulata dai soggetti mecenati preveda il finanziamento degli interventi con il sistema dell'art bonus di cui all'art. 1 della L. 106/2014 a beneficio di coloro che erogano contributi finanziari ai soggetti proponenti gli interventi, il presupposto per l'attivazione dei benefici fiscali richiesto dalla normativa, è l'affidamento/concessione dei beni culturali oggetto di intervento. In proposito, si evidenzia che, come precisato in una faq pubblicata nel sito web governativo dedicato all'art bonus, l'ente concessionario o affidatario del bene oggetto dell'intervento *“può essere un soggetto a cui è stata affidata e contrattualizzata la gestione/valorizzazione di un bene pubblico”*; si ritiene, quindi, opportuno richiamare l'attenzione degli uffici sulla necessità che gli affidamenti in concessione potranno essere privilegiati, rispetto ad altre forme di messa disposizione dei beni, solo se funzionali all'interesse pubblico, che sempre deve orientare l'azione amministrativa.

Il Vice Segretario Generale
Cinzia D'Oriano

Il Segretario Generale
Monica Cinque

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sul presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).